



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA DI VIGILANZA**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 63 DEL 25/09/2020**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**Visto** il processo verbale di accertamento e trasgressione n. 12/2020 del 10.09.2020 elevato dalla Polizia Municipale di Campo dell'Elba a carico della Sig.ra Laura Pagnini, in qualità di legale rappresentante e Amministratore Unico della Società Punto Nautica S.R.L.S., con sede in Via Pian di Mezzo n. 176 a Campo nell'Elba, Società obbligata in solido per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 del Regolamento Comunale sulla Gestione del Demanio Marittimo e 1161 co.2 del Codice della Navigazione;

**Considerato** che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato via Pec alla Sig.ra Pagnini in data 16.09.2020;

**Preso atto** degli argomenti esposti dalla Sig.ra Pagnini in sede di scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981;

**Dato atto che:**

- l'occupazione contestata con Verb. 12/2020 è stata posta in essere con Autogru di proprietà di un soggetto giuridico diverso (Soc. PUNTO NAUTICA S.R.L.S.) rispetto a quello titolare della concessione demaniale n. 35 del 20.10.2015 (Soc. NAUTICA LAVINIA S.R.L. – poi divenuta INCA S.R.L. – che condivide con la PUNTO NAUTICA S.R.L.S. il medesimo rappresentante legale e il medesimo amministratore unico) cui il primo (PUNTO NAUTICA S.R.L.S) ha concesso il mezzo in comodato d'uso gratuito;
- il concessionario del bene demaniale ha, di fatto, sostituito a sé altro soggetto nel godimento della concessione, o, quanto meno affidato ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione (nella specie il varo e l'alaggio dei natanti per il tramite dell'Autogru posta nell'area concessionata), senza aver chiesto e ottenuto la previa autorizzazione dell'autorità competente, in aperta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 bis e 46 del Codice della Navigazione;
- pertanto l'occupazione dello spazio demaniale marittimo di cui è questione da parte della PUNTO NAUTICA S.R.L. deve ritenersi arbitraria, integrandosi così gli estremi della violazione amministrativa di cui all'art. 1161 co. 2 cod. nav.. L'accordo (contratto di comodato) intervenuto tra il titolare della concessione e LA PUNTO NAUTICA S.R.L., in mancanza della richiamata autorizzazione, ha, infatti, efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non vale ad escludere la responsabilità ex art. 1161 co.2 Cod. Nav. per occupazione sine titulo dello spazio demaniale (cfr. sull'argomento Cass. Sez. III sentt. Nn. 1499/2000, 37866/2004, 25239/2008);
- l'eventuale autorizzazione o concessione che fosse richiesta e ottenuta successivamente all'occupazione dell'area demaniale marittima ha efficacia esclusivamente per il periodo d'occupazione successivo al rilascio del titolo e non produce alcun effetto estintivo sulla precedente violazione integrata con l'abusiva occupazione (cfr. in tal senso Cass. Sez. III sent. n. 26187/2003);
- la rimozione immediata del mezzo che occupa abusivamente l'area demaniale può essere discrezionalmente applicata dall'accertatore (in deroga alla procedura di cui all'art. 54 Cod. Nav) e alla luce dei fatti emersi, proprio per stessa ammissione della ricorrente in sede di scritti difensivi – dove si dice che il veicolo di cui è questione è stato spostato volontariamente poiché necessitante di revisione – appare a maggior ragione comprensibile come il veicolo allora non potesse continuare a

stazionare sull'area concessionata ed essere utilizzato per l'attività, pena il rischio per la sicurezza delle operazioni e delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle stesse;

- nell'ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, il diritto al contraddittorio garantito al trasgressore può essere correttamente e proceduralmente esercitato, secondo i principi della legge 689/1981, in sede di scritti difensivi, com'è stato fatto nel caso di specie (peraltro, nel corso del procedimento si è tentato in più occasioni di convocare la Sig.ra Pagnini, al fine di ottenere chiarimenti e la stessa si è presentata presso l'Ufficio della Polizia municipale solo ad avvenuta notifica del verbale);

**Ritenuto** che dalla complessiva valutazione degli atti, anche alla luce di quanto espresso dall'interessata negli scritti difensivi presentati, risulta provata la fondatezza dell'accertamento sanzionatorio posto in essere dalla Polizia Municipale, con riferimento ai fatti esposti;

**Rilevato** che per le violazioni contestate, il Codice della Navigazione all'art. 1161 co. 2, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 619,00 per la violazione contestata con possibilità dell'applicazione della rimozione immediata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54 Cod. Nav.;

**Ritenuto** di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, nella misura del doppio del minimo edittale previsto, pari alla somma complessiva di euro 206,00, oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di Euro 15,00;

**Ritenuto** altresì che le motivazioni del presente provvedimento, anche richiamando quanto argomentato nell'atto della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte e pertanto la motivazione è pienamente legittima;

**Vista** l'art. 18 della Legge 689/1981;

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 35 co. 7 del Regolamento Comunale sulla Gestione del Demanio Marittimo;

## **DETERMINA**

in Euro 206,00 la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in premessa oltre alle spese di notifica pari a Euro 15,00 e

## **I N G I U N G E**

Alla Sig.ra Laura Pagnini, nata a Castiglione della Pescaia (GR) il 27.05.1965 e residente a Campo nell'Elba in Via Pian di Mezzo n. 176, in qualità di legale rappresentante e Amministratore Unico della Società PUNTO NAUTICA S.R.L.S, con sede in Via Pian di Mezzo n. 176 a Campo nell'Elba:

1) **di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 221,00** mediante versamento a mezzo del Servizio di Tesoreria (Banca Monte Dei Paschi di Siena, Filiale di Marina di Campo, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto o mediante bonifico al favore del Comune di Campo nell'Elba, IBAN IT65E0760113900000012221578, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione n. /2020";

2) **di provvedere alla rimozione dell'Autogru Marchetti Tg. LIAE101 della proprietà PUNTO NAUTICA S.R.L.S, entro tre giorni dalla notifica della presente**, la quale non potrà occupare l'area oggetto della concessione fino al rilascio di specifica autorizzazione da parte dall'Autorità competente. In caso di continuazione dell'indebita occupazione si procederà alla rimozione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore.

### **A V V E R T E**

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace di Portoferraio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22- bis della Legge 689/1981.

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia al Comune di Campo nell'Elba- Area Vigilanza - Polizia Municipale, facendo pervenire l'attestazione del versamento.

In mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, si darà corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della sopra citata legge n. 689/81.

**IL RESPONSABILE**  
**MODICA DI MARCO FRANCESCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)